



Farmapiana

GESTISCE LE FARMACIE COMUNALI

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 REG UE N. 679/2016.

L'anno 2020, questo giorno 19 del mese di ottobre

TRA

- Farmapiana Spa, C.F. e P.I.: 05343300488, in persona del suo Direttore Generale Dott. Paolo Lepri, con sede in Campi Bisenzio, Via Buoizzi,

E

- Avv. Corinna Cappelli, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 21.12.1981, con studio in Firenze, Via Guido Monaco n. 29, Partita IVA 06026870482, Cod. Fisc. CPPCNN81T61A564W - PEC: corinna.cappelli@firenze.pecavvocati.it
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - INCARICO

Farmapiana Spa incarica con il presente atto e con separato apposito provvedimento di designazione e nomina, l'Avv. Corinna Cappelli delle funzioni di Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) previste dagli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR).

ART. 2 - PRESTAZIONI

L'Avv. Corinna Cappelli svolgerà funzioni di supporto e consulenza a Farmapiana Spa negli adempimenti di cui al citato Reg. UE e del Nuovo Codice Privacy.

In particolare assumerà l'incarico di RPD dal 19.10.2020 con le funzioni di cui all'art. 39 RGDP come di seguito:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

L'attività di formazione riguarderà i soggetti responsabili ed autorizzati al trattamento in giornate formative dedicate.

L'attività di consulenza sarà espletata nei confronti del titolare, dei responsabili e autorizzati al trattamento nonché dell'Amministratore di Sistema, con risposta scritta entro le 24-48 ore e risposta orale funzionale a predisposizione risposta scritta alla risposta telefonica. Il RPD garantirà adeguata reperibilità telefonica al n. 055/4630736.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno pubblicati sul sito internet aziendale.

Le funzioni di RPD saranno esercitate dall'Avv. Corinna Cappelli in piena autonomia e indipendenza.

ART. 3 - COMPENSO

Il compenso per l'attività oggetto del presente incarico, stabilito in €. 2.500,00, al netto di IVA e CAP, verrà pagato, dopo la stipula della presente, in quattro rate trimestrali del medesimo importo dietro presentazione di progetto di notula cui seguirà relativa fattura.

Il professionista potrà sospendere la propria attività in caso di mancato pagamento della singola rata decorsi 20 giorni dalla scadenza della stessa.

ART. 4 - DURATA

Il presente incarico di collaborazione ha la durata di anni 3 a decorrere dal 19.10.2020 e, perciò, fino al 19.10.2023.

ART. 5 - INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento l'Azienda potrà diffidare il professionista all'esecuzione degli impegni oggetto della presente convenzione, eventualmente assegnando un termine trascorso il quale la convenzione si intenderà risolta.

ART. 6 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente atto di convenzione stipulato per scrittura privata non autenticata è immediatamente vincolante per le parti costituite e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

ART. 7 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto valgono tutte le norme di legge che regolano le prestazioni d'opera intellettuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA



FARMAPIANA S.p.A.
Sede Legale e Domicilio Fiscale:
Via B. Buoizzi, 24
50013 Campi Bisenzio (FI)